

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

Titolo primo – L'Associazione Italiana Arbitri

Capo primo: Natura, funzioni e poteri.

Art. 1 Natura e funzione

1. L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa.

2. L'AIA provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale.

3. L'AIA è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espletare la gestione delegata dalla FIGC nel rispetto dello Statuto e delle norme federali.

Le risorse finanziarie dell'AIA sono rappresentate dai contributi federali, da quelli degli associati e da introiti provenienti da terzi, anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati. In ogni caso, La FIGC agevola l'AIA e le sue articolazioni territoriali nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'AIA.

4. L'AIA, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla FIGC idoneo rendiconto periodico. La contabilità dell'AIA confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale della FIGC.

Art. 2 Potestà regolamentare

1. L'AIA adotta i propri regolamenti in conformità alla legislazione vigente, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI, allo Statuto della FIGC ed ai principi informativi eventualmente emanati dal Consiglio Federale.

2. I regolamenti dell'AIA sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte di giustizia federale.

3. Il presente regolamento prevale in ogni caso su ogni altra disposizione interna adottata dall'AIA. I competenti organi dell'AIA provvedono ad adeguare le disposizioni regolamentari interne al presente regolamento.

Art. 3 Potestà disciplinare

1. Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali.

2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell'AIA per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall'art. 40 commi terzo e quarto del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC.

3. La Procura arbitrale deve segnalare alla Procura federale ogni notizia di presunta violazione di norme federali commesse da arbitri, nonché ogni presunta violazione di qualsiasi norma, anche associativa, commessa da arbitri in concorso con altro tesserato o società della FIGC, nonché trasmettere alla stessa copia di eventuali atti di indagine già compiuti e di quanto comunque in suo possesso.

Capo secondo: Sedi e Segreteria

Art. 4 Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni. (art. 10 Statuto FIGC)

1. L'AIA ha la sua sede centrale presso la FIGC e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione.

2. L'AIA si articola territorialmente in Comitati regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti presso i rispettivi capoluoghi di provincia, ed in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia.

3. Nelle località ove risiedono più di 50 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali geografiche, il Comitato nazionale può autorizzare l'istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato. Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.

4. L'AIA, per le sue articolazioni periferiche si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della FIGC.

Art. 5 Segreteria

1. Il funzionamento amministrativo, burocratico e organizzativo dell'AIA è assicurato dalla Segreteria, istituita presso la sede centrale. La Segreteria è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, e deve operare secondo principi di imparzialità e trasparenza.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che ne coordina e controlla l'attività, rispondendo del proprio operato, fatto salvo quanto previsto dalle Norme organizzative interne della FIGC, al Presidente dell'AIA, nonché al Direttore generale ed al Segretario della FIGC.
3. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vice segretario.
4. Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vice segretario, o suo delegato, assiste, curando la redazione dei rispettivi verbali, alle riunioni del Comitato nazionale e del Consiglio centrale e provvede all'esecuzione delle relative deliberazioni, nonché partecipa all'organizzazione delle Assemblee generali, cui assiste. Provvede, nell'ambito delle sue competenze, a tutti gli ulteriori compiti attribuitigli dal Presidente dell'AIA.
5. Il Segretario e l'eventuale Vice segretario dell'AIA sono nominati dal Presidente federale su proposta del Presidente dell'AIA.

Titolo secondo - La struttura e l'organizzazione

Capo primo: Gli Organi direttivi in genere

Art. 6 Organi associativi, tecnici, disciplinari, amministrativi e consultivi.

1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, disciplinari e di controllo amministrativi e contabili, nonché mediante Commissioni e Servizi.
2. Gli Organi direttivi centrali sono:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Presidente nazionale;
 - c) il Vice presidente nazionale;
 - d) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;
 - e) il Comitato nazionale;
 - f) il Consiglio centrale;
 - g) il Comitato dei garanti.
3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:
 - a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP);
 - b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano (CPA);
 - c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e Bolzano;
 - d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale (OTS);
 - e) l'Assemblea sezionale (biennale ed elettiva).
 - f) Consiglio Direttivo Sezionale.
4. Gli Organi tecnici nazionali sono:
 - a) la Commissione arbitri per il campionato nazionale di serie A (CAN A);
 - b) la Commissione arbitri per il campionato nazionale di serie B (CAN B);
 - c) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Prima e Seconda Divisione (CAN PRO);
 - d) la Commissione arbitri per i campionati nazionali dilettanti e per il settore dell'attività giovanile e scolastica (CAN D);
 - e) la Commissione arbitri interregionale per gli scambi (CAI);
 - f) la Commissione arbitri nazionale per il Calcio a cinque (CAN 5);
 - g) la Commissione arbitri nazionale per il Beach Soccer (CAN BS).
5. Gli Organi di disciplina sono:
 - a) la Commissione nazionale di disciplina di primo grado;
 - b) le Commissioni regionali di disciplina di primo grado;
 - c) la Commissione di disciplina d'appello;
 - d) la Procura arbitrale.
6. L'organo nazionale per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.
7. Gli Organi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono:
 - a) il Servizio ispettivo nazionale;
 - b) i Collegi dei revisori sezionali.
8. Le Commissioni e i Servizi sono:
 - a) la Commissione esperti legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica;
 - b) le Commissioni di studio a cui possono essere affidati specifici incarichi di proposta e consultivi;
 - c) i Servizi, con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori.
9. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i relativi poteri.

Capo secondo: Gli Organi direttivi centrali

Art. 7 Assemblea generale

1. Il Presidente dell'AIA indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio dopo lo svolgimento dei giuochi olimpici estivi e comunque non oltre il 15° giorno antecedente l'Assemblea elettiva Figc, dopo che già si sono celebrate le Assemblee sezionali elettive, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale.
2. I lavori dell'Assemblea generale sono diretti da un Presidente eletto con voto palese tra gli associati aventi diritto al voto e che non abbia presentato alcuna candidatura.
3. L'Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell'AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte:
 - a) con voto unico di lista, il Presidente dell'AIA e il Vice presidente, nonché tre componenti effettivi del Comitato nazionale da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo;
 - b) tre componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo, mediante l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto. Risulta eletto a componente effettivo per ciascuna macroregione il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze e in caso di parità, quello avente la maggiore anzianità associativa ed in caso di ulteriore parità, quello avente maggiore anzianità anagrafica;
 - c) i delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali, sempre secondo le modalità previste dal Regolamento elettivo.
4. Partecipano all'Assemblea generale con diritto di voto i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati sezionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell'Assemblea.
I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA, di cui al capoverso precedente, non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non potranno superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto in tale Assemblea.
5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica.
6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora. Non sono ammesse deleghe.
7. Le concrete modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono quelle previste dal Regolamento elettivo.

Art. 8 Presidente Nazionale

1. Il Presidente dell'AIA è eletto a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati sezionali, dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti benemeriti AIA, riuniti in apposita Assemblea generale, come previsto dal Regolamento elettivo e dura in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico.
2. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata. E' proclamato Presidente il candidato, con la lista collegata, che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, in ipotesi di candidatura del Presidente che ricopra la carica da due o più mandati consecutivi. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza qualificata predetta, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, si procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente, con la rispettiva lista collegata, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. E' proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, in ipotesi di candidatura del Presidente che ricopra la carica da due o più mandati consecutivi. In ogni caso di parità di voti tra candidati prevale quello fra di loro che possiede maggiore anzianità associativa e in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. Con la proclamazione del Presidente vengono proclamati eletti automaticamente il Vice presidente ed i tre Componenti effettivi delle macroregioni della lista collegata.
3. La candidatura a Presidente nazionale può essere presentata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettivo, da un associato in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13 e che presenti non meno di cinquanta e non più di sessanta sottoscrizioni della propria candidatura e della lista collegata, composta dal Vice presidente e da tre componenti effettivi, da parte di associati aventi diritto al voto.
4. Il Presidente nazionale rappresenta l'AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue componenti interne, nonché nei confronti dei terzi.
5. Egli indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'AIA, verificandone l'attuazione ed adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi.
6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da disposizioni della FIGC:
 - a) presiede il Comitato nazionale ed il Consiglio centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici;

- c) nomina il rappresentante degli arbitri in attività, sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo CAN A, tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carico fino al termine del quadriennio olimpico in corso, salvo sua sostituzione, attuata con le stesse modalità, nel caso venga meno per qualsiasi ragione tale qualifica prima della scadenza prevista;
- d) propone al Comitato nazionale le nomine dei componenti degli Organi di disciplina;
- e) indice le Assemblee elettive;
- f) stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato annualmente dalla medesima Federazione;
- g) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne;
- h) emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano destinatari di misure cautelari restrittive della loro libertà personale ovvero comportanti divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Può emettere analogo provvedimento di sospensione cautelare, adeguatamente motivato, nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagine per delitti dolosi nei casi in cui possa recarsi pregiudizio all'immagine della FIGC e/o dell'AIA ed alla credibilità stessa dell'arbitro nell'esercizio della sua funzione arbitrale. Il provvedimento di sospensione obbligatoria, cessata la custodia cautelare, può essere revocato o su richiesta dell'interessato, ove non sia convertito in provvedimento di sospensione facoltativa. La sospensione cautelare facoltativa dura per mesi quattro dalla sua irrogazione ed è prorogabile persistendone le medesime condizioni fino al massimo di un anno. La sospensione cautelare facoltativa determina in ogni caso per l'arbitro l'esclusione dall'attività tecnica e resta riservata al Presidente dell'AIA inibire il medesimo allo svolgimento delle altre attività, ivi compresa quella associativa;
- i) propone al Comitato nazionale, nei casi previsti dal Regolamento, la decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive;
- j) propone al Comitato nazionale i nominativi dei componenti della Commissione esperti legali ed al Comitato nazionale, in composizione allargata, il nominativo del componente del Comitato dei garanti la cui nomina spetti all'AIA;
- k) istituisce le Commissioni di studio con specifici incarichi di proposta e consultivi ed i servizi di mero supporto operativo a tempo determinato e ne nomina i componenti, i collaboratori ed i coordinatori;
- l) nomina tra i componenti eletti del Comitato nazionale il Coordinatore dei comitati regionali e provinciali, attribuendogli funzioni di verifica dell'operato dei comitati stessi;
- m) autorizza i Dirigenti benemeriti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 49 e 50 gli Arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico, salva revoca dell'autorizzazione da parte del Presidente dell'AIA;
- n) propone al Comitato nazionale le nomine di competenza previste dallo Statuto FIGC, dal presente Regolamento e dalle Norme di funzionamento degli Organi tecnici;
- o) procede all'occorrenza, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e/o sostituzione di persone da lui nominate;
- p) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, può provvedere, valutata la meritevolezza sulla base del precedente legame e sentito il preventivo parere scritto del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, alla riammissione nell'AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare, disponendone il nuovo inquadramento con ricongiungimento della precedente anzianità associativa. Il provvedimento di riammissione non può essere pronunciato se sono trascorse quattro stagioni sportive dall'accoglimento delle dimissioni o dalla perdita della qualifica di arbitro;
- q) ad istanza scritta dell'associato e previo parere favorevole scritto del Presidente sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo all'arbitro effettivo, assistente arbitrale ed osservatore arbitrale che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l'attività tecnica, e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza. Sempre su istanza del Presidente sezionale può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo. Gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% della forza sezionale;
- r) propone al Presidente federale gli associati aventi i requisiti oggettivi per la nomina ad arbitri, assistenti e osservatori internazionali;
- s) assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza, sentito il Vice presidente nazionale, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale - fatta eccezione in ogni caso per i provvedimenti di nomina - sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva.

Art. 9 Vice presidente nazionale

1. Il Vice presidente nazionale collabora con il Presidente dell'AIA per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo e svolge direttamente quelle eventualmente delegategli ed esprime tutti i pareri richiestigli.
2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente dell'AIA, il Vice presidente svolge le funzioni vicarie, con l'obbligo di sentire in ogni caso il preventivo parere del Comitato nazionale prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento.
3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente dell'AIA, le sue funzioni sono attribuite al Vice presidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale

straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice presidente dell'AIA, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, fra i componenti eletti nella lista del Presidente, un nuovo Vice presidente. Il nuovo Vice presidente resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.

Art. 10 Responsabile del settore tecnico arbitrale

1. Il Responsabile dirige il settore tecnico arbitrale, lo gestisce e lo controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 37 e, seguendo le indicazioni del Comitato nazionale, promuove e realizza, mantenendo rapporti di collaborazione col Settore tecnico e col Settore giovanile e scolastico della FIGC, le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti arbitrali e degli osservatori arbitrali, all'uniformità delle prestazioni arbitrali.

2. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi, gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo.

3. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, con cadenza di norma bimestrale, convoca riunioni con i rappresentanti tecnici appositamente nominati dalle Leghe e dalle Componenti tecniche, al fine di esaminare congiuntamente le questioni riguardanti l'attività arbitrale ed eventuali osservazioni pervenute alle stesse Leghe e Componenti da società e tesserati, per poi riferirne ai competenti organi direttivi e tecnici dell'AIA.

5. In caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale. Il nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.

Art. 11 Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale è composto dal Presidente dell'AIA, dal Vice presidente, dai tre componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall'Assemblea generale.

2. Al Comitato nazionale partecipano senza diritto di voto:

- a) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;
- b) i Responsabili degli Organi tecnici nazionali
- c) il rappresentante degli arbitri in attività.

3. Il Comitato nazionale, su convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno tre giorni, si riunisce di norma una volta ogni due mesi in via ordinaria. Si riunisce altresì, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

4. Il Comitato nazionale collabora con il Presidente dell'AIA e con il Vice presidente all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali, espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell'AIA, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.

5. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, le riunioni del Comitato nazionale sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente dell'AIA.

6. Il Comitato nazionale delibera in ordine:

- a) su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali, all'inquadramento annuale degli Arbitri, degli Assistenti e degli Osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali relativamente alle promozioni e dimissioni;
- b) all'assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie tutte, autorizzando le forme di finanziamento proprie dell'AIA in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verificando le relazioni del Servizio ispettivo;
- c) alla diffusione delle conoscenze delle regole del giuoco del calcio, alla indizione, con bando unico, del Corso Arbitri Nazionale, alla promozione dei corsi per arbitro ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme delle regole stesse, all'organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e di verifica e dei controlli sanitari;
- d) al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici ed alle proposte formulate durante ed al termine della stagione sportiva dagli stessi;
- e) ai criteri, anche numerici, dei nominativi da proporre al Presidente dell'AIA per la nomina ad Arbitri benemeriti, nonché alle eventuali revoche di tale qualifica;
- f) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Responsabile del Settore Tecnico, dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali, dei Presidenti dei Comitati regionali arbitri e dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i Presidenti di sezione delle rispettive Regioni e delle Province autonome, dei componenti, collaboratori e referenti del Comitato regionale e del Comitato delle province autonome di Trento e Bolzano, della Commissione esperti legali e del Servizio ispettivo, nonché alla determinazione del numero dei componenti dei vari Organi citati;
- g) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA e sentito il Responsabile del Settore Tecnico, dei vice responsabili, del coordinatore e dei componenti del Settore tecnico arbitrale, nonché alla determinazione del numero dei componenti del medesimo settore;
- h) all'istituzione di nuove Sezioni ed all'eventuale soppressione o accorpamento di quelle esistenti, all'istituzione di nuovi Comitati regionali ed all'eventuale soppressione o accorpamento di quelli esistenti;

- i) alla convocazione dell'Assemblea organizzativa e tecnica dei Presidenti sezionali di norma con cadenza quadriennale;
 - j) alla nomina dei componenti degli organi di disciplina ed al numero di componenti di ciascun organo, da un minimo di tre ad un massimo di quindici, nonché all'istituzione, soppressione o accorpamento delle Commissioni di disciplina regionale;
 - k) alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti sezionali nello svolgimento dell'attività associativa;
 - l) alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale;
 - m) alla gestione del sito internet ufficiale dell'AIA, all'autorizzazione agli Organi direttivi centrali e periferici per l'apertura di propri siti, alle direttive sulle modalità di gestione dei predetti siti e di eventuali siti accessi da singoli associati, sempre che abbiano attinenza all'attività sportiva;
 - n) ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi del successivo art. 41;
 - o) ai controlli sull'attitudine e l'efficienza fisica degli arbitri, anche a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici, mediante test atletici e verifiche mediche con le modalità fissate dal Settore Tecnico arbitrale;
 - p) all'autorizzazione sia per gli arbitri associati ad espletare attività all'estero in favore di altre Federazioni affiliate agli organismi internazionali cui aderisce la FIGC, sia per gli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano;
 - q) alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee sezionali;
 - r) all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 3;
 - s) alla gestione del fondo di solidarietà;
 - t) con provvedimento motivato, all'eventuale commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato;
 - u) su proposta del Presidente dell'AIA e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento;
 - v) alla revoca e/o sostituzione, con provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, di persone nominate dal Comitato Nazionale;
 - w) all'adozione del provvedimento di non rinnovo della tessera;
 - z) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice presidente dell'AIA o in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, del nuovo Vice presidente dell'AIA o del nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale. Il componente del Comitato nazionale nominato Vice presidente o Responsabile del settore tecnico arbitrale, qualora quest'ultimo sia componente del Comitato nazionale, è sostituito dal primo non eletto nella macro regione di appartenenza.
7. Alle riunioni del Comitato nazionale con all'ordine del giorno la nomina degli Organi tecnici nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico e dei Presidenti dei CRA partecipano solo i componenti eletti.
8. Il Comitato nazionale si riunisce in composizione allargata, composto dai componenti eletti, dal rappresentante degli arbitri in attività e dai Presidenti sezionali designati dai Presidenti di sezione di ciascuna Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e Bolzano e dai Delegati degli Ufficiali di gara, è competente a deliberare in ordine alla adozione del presente regolamento, di quelli secondari e delle eventuali modificazioni, all'approvazione del Codice etico e di comportamento e sue eventuali modificazioni, alla nomina del componente AIA del Comitato dei garanti.
9. I componenti effettivi del Comitato nazionale eletti singolarmente dalla Assemblea generale, in caso di impedimento non temporaneo, di dimissioni e di decadenza, sono automaticamente sostituiti con i primi non eletti della medesima Macroregione.
10. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero Comitato nazionale ed il Presidente dell'AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di 90 giorni a convocare l'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato nazionale così eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.
11. Al Comitato nazionale che precede le Assemblee federali ed anche in altri casi sono invitati a partecipare i Delegati effettivi o supplenti degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della rappresentanza dell'AIA sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee federali.
12. Ai componenti eletti in carica del Comitato nazionale, salvo deroga motivata dal Presidente dell'AIA, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica.

Art. 12 Consiglio centrale

1. Il Consiglio centrale è composto dai componenti del Comitato nazionale, dai Presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano (o dai loro Vice presidenti in caso di impedimento), nonché dai responsabili degli Organi di disciplina nazionale, dal Responsabile della Commissione esperti legali, dai componenti del Comitato dei garanti e dal responsabile del Servizio ispettivo nazionale, dall'ultimo Presidente eletto uscente dell'AIA e dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara.
2. Il Consiglio centrale si riunisce almeno due volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell'AIA, con un preavviso di almeno tre giorni e contenente l'ordine dei lavori.

3. Il Consiglio centrale svolge funzioni di organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d'interesse generale posti all'ordine del giorno, ed è altresì organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al suo ambito di responsabilità, riferisce delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell'andamento associativo, tecnico e amministrativo e può formulare proposte operative al Comitato nazionale.

4. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico ed alle materie all'ordine del giorno previsto.

Capo terzo: Cariche elettive e di nomina centrali e periferiche

Art. 13 Requisiti dei candidati

1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente nazionale e di Vice presidente nazionale, gli associati che possiedono all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:

- a) siano Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti benemeriti AIA o Arbitri benemeriti;
- b) siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva;
- c) non siano stati colpiti nel corso degli ultimi 10 anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione, squalifica, complessivamente superiore ad un anno da parte dell'AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
- f) non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito una attività commerciale collegata all'AIA o alla FIGC;
- g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la FIGC o l'AIA contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- h) non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all'art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato; sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la loro elezione;

2. E' eleggibile alla carica di Componente del Comitato nazionale l'associato che possieda all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui al primo comma, ad eccezione della qualifica di Dirigente benemerito o Arbitro benemerito, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbia maturato un'anzianità associativa di almeno venti anni;
- b) abbia compiuto i trentacinque anni di età;
- c) abbia ricoperto uno dei seguenti incarichi: Presidente di sezione, o Presidente CRA o CPA, o componente CRA o CPA, o componente degli organi di disciplina, o componente del Servizio ispettivo nazionale, o Componente della Commissione esperti legali, o Componente del settore tecnico arbitrale, o componente di Commissioni tecniche nazionali.

3. E' eleggibile alla carica di Presidente di sezione l'associato che possieda all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui al primo comma, ad eccezione della qualifica di Dirigente benemerito associato AIA o Arbitro benemerito nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbia maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbia compiuto i ventotto anni di età;
- c) abbia rinunciato da almeno un mese ad incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale o regionale, tecnici o associativi ovvero ad incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori.

4. Sono eleggibili quali Delegati degli Ufficiali di gara all'Assemblea federale e quali Delegati sezionali gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui al primo comma, ad eccezione della qualifica di Dirigente benemerito o di Arbitro benemerito nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbiano compiuto i ventotto anni di età.

5. Fermi gli specifici requisiti previsti per ogni singola carica dal presente Regolamento, possono essere nominati a rivestire le cariche centrali o periferiche, tecniche o associative, coloro che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della qualifica di Dirigente benemerito associato AIA o Arbitro benemerito.

Art. 14 Durata delle cariche

1. Le cariche elettive, ad esclusione di quelle dei Delegati sezionali che durano in carica solo per la specifica attività per cui sono stati eletti, durano un quadriennio e possono essere riconfermate.

2. Per il Presidente nazionale ed i Presidenti di sezione è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3. Nell'elezione del Presidente sezionale in cui sia candidato il Presidente uscente che ricopra tale carica da due o più mandati consecutivi, entrambi di durata superiore a quella minima nel comma precedente, risulta eletto:

a) il candidato Presidente sezionale uscente che raggiunga una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validi espressi;

b) il candidato non Presidente uscente che raggiunga il maggior numero dei voti validi espressi.

4. Qualora nessun candidato ottenga le maggioranze indicate nel comma precedente, il Presidente dell'Assemblea, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, dichiara chiuse le operazioni di voto e l'Assemblea stessa.

La nuova Assemblea elettiva dovrà essere convocata entro 30 giorni, con le modalità e forme di cui all'art. 22.

Il Presidente uscente, in caso di non elezione, non potrà ripresentare nella nuova Assemblea la propria candidatura.

5. Nell'elezione del Presidente nazionale in cui sia candidato il Presidente uscente che ricopra tale carica da due o più mandati consecutivi, entrambi di durata superiore a quella minima indicata nel secondo comma, risulta eletto il candidato Presidente, con la lista collegata, che raggiunga una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validi espressi.

6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza indicata nel comma precedente e alle elezioni abbiano partecipato due soli candidati, il Presidente dell'Assemblea, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, dichiara chiuse le operazioni di voto e l'Assemblea stessa.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza indicata nel precedente comma 5 e alle elezioni abbiano partecipato più di due candidati, il Presidente dell'Assemblea, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio.

Sono ammessi al secondo turno:

a) il Presidente uscente che nella prima votazione abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e l'altro candidato che al primo turno ha ottenuto il maggior numero di voti validi e risulta eletto Presidente il candidato che ottiene una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validi espressi;

b) i due candidati alla carica di Presidente che hanno ottenuto al primo turno elettivo il maggior numero di voti validi, con esclusione del Presidente uscente che non abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, e risulta eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero dei voti validamente espressi, ai sensi dell'art. 8 comma 2.

Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza indicata nel capo *sub* a) del presente comma, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le operazioni di voto e l'Assemblea stessa.

8. In caso di mancato raggiungimento dei quorum indicati nei commi precedenti, la nuova Assemblea elettiva dovrà essere tenuta entro 45 giorni, convocata con le modalità e forme previste dal Regolamento Elettorale ed il Presidente uscente non potrà ripresentare nella nuova Assemblea la propria candidatura.

9. Alla nuova Assemblea elettiva del Presidente dell'AIA partecipano i medesimi Delegati Sezionali già convocati per la precedente Assemblea.

Art. 15 Decadenze

1. I componenti eletti e quelli di nomina degli Organi direttivi centrali e periferici sono soggetti a decadenza dalla carica in caso di scoperta successiva all'elezione o alla nomina anche di una sola delle cause di ineleggibilità o di sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la loro elezione o in caso di gravi irregolarità amministrative accertate con verbale dal Servizio ispettivo nazionale o in caso risultino destinatari di un provvedimento disciplinare definitivo di sospensione superiore a un anno o in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni di Organi direttivi centrali nel corso della medesima stagione sportiva o in caso di assenza ingiustificata ad almeno due Assemblee federali nel quadriennio olimpico. Devono altresì essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interessi per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti o nominati.

2. Per il Presidente del Comitato regionale, del Comitato delle province autonome di Trento e Bolzano e il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza la scoperta successiva all'elezione o alla nomina anche di una sola delle cause di ineleggibilità o di sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la sua elezione o per la sua nomina, nonché la commissione di gravi irregolarità amministrative accertate con verbale dal Servizio ispettivo o la commissione di gravi violazioni al regolamento associativo ed a quelli secondari accertata tramite verifiche ispettive, l'essere stato colpito da un provvedimento disciplinare definitivo di sospensione superiore ad un anno o la non approvazione espressamente votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell'Assemblea ordinaria, ove prevista, o l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle province autonome di Trento e Bolzano nell'arco della stessa stagione sportiva. Devono altresì essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interessi per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti o nominati.

3. Per i componenti dei Collegi dei revisori sezionali costituiscono cause di decadenza tutte quelle previste a carico dei Presidenti sezionali, ad eccezione di quelle della mancata approvazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa nell'Assemblea ordinaria e dell'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale o provinciale nell'arco della stessa stagione sportiva.

4. La decadenza del Presidente dell'AIA è dichiarata dal Comitato nazionale con motivazione, quella degli altri componenti di Organi direttivi centrali elettivi e di nomina, dei Delegati degli Ufficiali di gara, dei Presidenti di sezione, dei Presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei componenti dei Collegi dei revisori sezionali è dichiarata, con motivazione, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA. Tale decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell'essere stati destinatari di una sanzione disciplinare definitiva della sospensione superiore ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è

dichiarata previa contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione.

In ipotesi di decadenza del Presidente dell'AIA, il relativo provvedimento avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale.

5. Avverso la delibera di decadenza il Presidente dell'AIA, può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Federale.

6. Avverso le delibere di decadenza i componenti degli Organi direttivi centrali elettivi e di nomina, i Delegati degli Ufficiali di gara, i Presidenti di sezione e i Presidenti del Comitato regionale, del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano ed i componenti del Collegio dei revisori sezionali possono proporre ricorso alla Commissione di disciplina di appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, che decide in unica istanza con deliberazione insindacabile.

Capo quarto: Il Comitato dei garanti

Art. 16 Il Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti, è composto da tre membri di cui uno, con funzioni di Responsabile, nominato dal Presidente del CONI, uno dal Presidente federale ed uno dal Comitato nazionale in composizione allargata su proposta del Presidente dell'AIA, con incarico di durata quadriennale, tra personalità eminenti dello sport o della società civile, di riconosciuta indipendenza ed integrità morale, che abbiano conseguito particolari benemeritenze o risultati di ordine sportivo, professionale o culturale.

2. Se i componenti sono associati AIA, agli stessi è fatto divieto di svolgere la attività tecnica e di assolvere altre cariche associative. Dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza.

In ipotesi di dimissioni, revoca od impedimento permanente del componente AIA, si procede alla sua surroga con le modalità previste nel comma precedente e l'incarico avrà durata fino al termine del quadriennio originariamente previsto.

3. Il Comitato dei garanti si avvale degli uffici della FIGC e dell'AIA.

4. Sono compiti del Comitato dei garanti:

a) proporre al Comitato nazionale in composizione allargata il Codice etico e di comportamento e le successive modificazioni;

b) emanare, anche d'ufficio, indirizzi interpretativi sulla applicazione del Codice di etico e di comportamento da trasmettere al Comitato nazionale;

c) esprimere pareri scritti a richiesta degli Organi direttivi centrali e periferici e dei singoli associati sulla correttezza dei comportamenti a tenersi ad opera degli associati nell'ambito sportivo e della vita privata, nonché dirimere eventuali contrasti insorti con comunicazione a tutti gli interessati;

d) controllare e verificare, d'ufficio o su segnalazione di associati, il rispetto del Codice etico e comportamento ad opera di tutti gli associati, emettendo inviti scritti di conformità all'associato e per conoscenza al suo Presidente sezionale per eventuali inadempienze che non assumano rilevanza disciplinare;

e) proporre al Comitato nazionale iniziative utili alla diffusione ed alla conoscenza del Codice etico e di comportamento e collaborare nelle iniziative promosse dagli Organi direttivi centrali e periferici.

5. Il Comitato dei garanti svolge funzioni di controllo della struttura associativa proponendo al Presidente federale ed al Presidente dell'AIA modelli organizzativi volti ad assicurare la massima efficienza e moralità dell'associazione, la piena osservanza del codice etico da parte degli associati e la prevenzione di possibili violazioni regolamentari.

6. Il Comitato dei garanti segnala alla Procura federale o alla Procura arbitrale eventuali violazioni riscontrate che possano avere rilevanza disciplinare. Segnala altresì al Presidente federale e al Presidente dell'AIA inefficienze o irregolarità riscontrate.

Capo quinto: Gli Organi direttivi periferici.

Art. 17 Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano e suoi Vice

1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano è nominato per una stagione sportiva dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, sentiti i Presidenti sezionali.

2. Il Presidente nell'ambito della Regione e delle Province autonome di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati.

3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni:

a) proporre al Comitato nazionale la nomina di un Vice presidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporre la revoca per comprovate ragioni;

b) distribuire tra i Presidenti di sezione, in particolare ove le stesse sono più di una in ogni provincia, le gare da designare;

c) convocare con preavviso di almeno tre giorni e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale per le quali predispone l'ordine del giorno, inviandone copia al Comitato nazionale;

- d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato;
- e) nominare uno dei tre componenti del Collegio dei revisori sezionali;
- f) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato;
- g) determinare il ruolo degli Arbitri effettivi per il Calcio a cinque.

4. In caso d'assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice presidente.

5. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il suo Vice e tutti i componenti effettivi, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.

Art. 18 Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano

1. Il Comitato regionale e il Comitato delle province autonome di Trento e Bolzano dura in carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da un

Vice presidente, da componenti, da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative e delle previsioni di bilancio.

2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno ogni due mesi, devono essere verbalizzate.

3. Al Comitato regionale e al Comitato delle province autonome di Trento e Bolzano sono affidate le seguenti attribuzioni:

a) coordinare e controllare la attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale e dal Coordinatore dei Presidenti dei Comitati regionali e provinciali;

b) collaborare con il Presidente in attuazione delle norme di funzionamento degli Organi tecnici, all'impiego e controllo tecnico degli arbitri a sua disposizione;

c) trasmettere al Comitato nazionale per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli Arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali;

d) autorizzare i Presidenti sezionali all'indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste; in ogni caso, indicare ai Presidenti sezionali il numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare;

e) segnalare al Comitato nazionale le richieste proprie e dei Presidenti sezionali per l'indizione di corsi di qualificazione e/o aggiornamento tecnico per Osservatori arbitrali e curarne l'organizzazione se allo stesso delegata;

f) trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l'inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;

g) trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall'Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;

h) definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al Presidente Servizio ispettivo nazionale;

i) approvare il bilancio di previsione delle Sezioni ed autorizzare eventuali giro conto tra gli articoli di introito e di spesa e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni;

l) assolvere ad ogni ulteriore incarico, eventualmente affidato dal Comitato nazionale.

Art. 19 Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e Bolzano

1. La Consulta regionale e le Consulte delle province autonome di Trento e Bolzano sono composte: dal Presidente, dai componenti il Comitato regionale o provinciale, dai Presidenti di sezione, nonché dagli eventuali delegati da quest'ultimi a svolgere le funzioni di Organo tecnico sezionale, con diritto di voto limitatamente alle materie strettamente tecniche riguardanti le rispettive aree di competenza, e dal Referente Regionale della Commissione Esperti Legali. In caso di giustificato impedimento, i Presidenti di sezione sono sostituiti dal Vice presidente che svolge funzioni vicarie.

2. La Consulta regionale o provinciale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva.

3. La Consulta regionale o provinciale:

a) verifica l'andamento dell'attività tecnica ed associativa e la conformità della stessa alle direttive del Comitato Nazionale, avanzando eventuali proposte operative;

b) esprime al Comitato nazionale parere obbligatorio ma non vincolante sulla istituzione, soppressione e fusione di Sezioni, dopo discussione collegiale nel corso della quale sia stato richiesto il parere dei Presidenti delle sezioni interessate;

c) propone al Comitato regionale o provinciale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti l'attività tecnica arbitrale;

d) assolve ad ogni ulteriore incarico eventualmente affidato dal Comitato nazionale;

e) designa, a seguito di scelta a maggioranza tra i Presidenti di sezione il rappresentante effettivo e quello supplente che parteciperà per ogni stagione sportiva al Comitato nazionale in composizione allargata;

per i Comitati composti di due sole sezioni, in ipotesi di mancato accordo, il rappresentante effettivo e supplente si alterna tra le due sezioni ad ogni stagione sportiva.

4. Alle riunioni della Consulta regionale o provinciale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico.
5. Le riunioni della Consulta regionale o provinciale devono essere verbalizzate dal segretario indicato dalla stessa fra i suoi componenti ed una copia del verbale, custodito dal Presidente del Comitato regionale o provinciale, deve essere consegnata ai Presidenti di sezione entro la data della successiva riunione e comunque trasmessa per conoscenza al Comitato nazionale nei successivi otto giorni.
6. I componenti del Comitato nazionale, o loro delegati, possono partecipare alle Consulte regionali o provinciali, previa autorizzazione del Presidente o in sua assenza del Vice presidente.

Art. 20 Assemblee sezionali – norme comuni

1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuta la maggiore età e che risultino nominati arbitri entro il trenta giugno dell'anno precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.
2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea, con preavviso di almeno otto giorni, tutti gli associati aventi diritto al voto o inviando loro una convocazione scritta, con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mani e rilascio di firma attestante la ricezione, riportante l'ordine del giorno o previa affissione della convocazione sempre riportante l'ordine del giorno nell'albo sezionale. La data di affissione della bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente del Collegio dei revisori sezionali.
4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria possono essere unificate in unica sessione dal Presidente dell'AIA, previa richiesta del Presidente di Sezione.
5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale, nel caso in cui sussistano effettive ragioni di urgenza che non consentano di attendere la normale decadenza biennale. E' convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 degli Associati aventi diritto al voto.
6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.

Art. 21 Assemblea Sezionale Ordinaria

1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni biennio, al termine della stagione sportiva.
2. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta.
3. Sono compiti dell'Assemblea sezionale:
 - a) l'esame e la discussione e la votazione della relazione tecnica, associativa e amministrativa presentata dal Presidente di Sezione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile del Presidente del Collegio dei revisori Sezionali relativa ai due anni solari precedenti;
 - b) l'elezione di due dei tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sezionali;
 - c) le deliberazioni sugli altri argomenti e proposte iscritti all'ordine del giorno, fra i quali l'entità delle quote associative, l'istituzione di premi sezionali, l'indizione di iniziative di valenza nazionale; la proposta del conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della Sezione è soggetta a ratifica del Comitato Nazionale.
4. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che il Collegio dei Revisori ha verificato la presenza di associati aventi diritto al voto. L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori, da un Vice Presidente, da un segretario, che curerà la verbalizzazione e da due o più scrutatori, che vidimeranno le schede per l'eventuale votazione della relazione e per l'elezione dei componenti il Collegio dei revisori e poi collaboreranno allo spoglio. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a seguire l'ordine del giorno ed a impedire la trattazione di argomenti estranei. Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica, associativa ed amministrativa, cui fa seguito l'intervento del Presidente dei Revisori Sezionali che relaziona sull'andamento amministrativo e contabile del biennio, segnalandole eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate. Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento. Al termine si procede alla votazione della relazione del Presidente di Sezione che avviene normalmente per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto. Esaurito l'eventuale spoglio il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale. Successivamente il Presidente dell'Assemblea richiede eventuali candidature per l'elezione a componenti del Collegio dei Revisori sezionali e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati. Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti del Collegio dei Revisori sezionali i due associati che hanno riportato il maggior numero di voti validi ed in caso di parità è proclamato il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica. Indica di seguito tutti i candidati che hanno riportato voti validi. Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli

aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei due componenti del Collegio dei Revisori sezionali, sono valide con la maggioranza semplice dei voti validi espressi. Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il decimo giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato Regionale o provinciale corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione del Collegio dei Revisori sezionali.

5. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.

6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea.

7. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione in carica entro trenta giorni dalla conoscenza della delibera per sanare i vizi riscontrati.

Art. 22 Assemblea sezionale elettiva

1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico.

2. Ogni Assemblea si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale di un componente dallo stesso designato.

3. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.

4. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione e dei Delegati Sezionali all'Assemblea Generale eventualmente spettanti sulla base del numero degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.

5. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere convocata dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento. Il nuovo Presidente sezionale eletto resta in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

6. Per la presentazione delle candidature a delegato sezionale non è prevista alcuna firma di presentazione da parte di altri associati; per quella a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20%.

7. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.

Art. 23 Presidente di sezione

1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e dura in carica per il quadriennio olimpico di riferimento.

2. Il mandato può venir meno anticipatamente rispetto alla scadenza in caso di morte, grave impedimento all'esercizio delle funzioni per motivi di salute, dimissioni volontarie assegnate al Comitato nazionale, decadenza.

3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:

a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA e dal Comitato nazionale, tutta la attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS) l'attività amministrativa e quella associativa;

b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva se richieste dall'OTR o OTP;

c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo Sezionale AIA, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o provinciale;

d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, ai quali possono essere delegate funzioni, e tra questi un Vice Presidente Sezionale, e provvedere all'eventuale motivata revoca e sostituzione;

e) convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno;

f) convoca l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria;

g) provvedere, sulla base dei risultati degli esami sostenuti e dell'acquisizione dei documenti prescritti, alla nomina degli arbitri ed alla formazione e tenuta del loro fascicolo personale, che viene custodito in Sezione, nonché all'inoltro di copia dello stesso all'OTR o all'OTP all'atto della promozione;

h) deliberare in ordine all'accettazione delle dimissioni dall'associazione degli associati appartenenti alla Sezione, salvo nei confronti di quelli che non consegnino la tessera federale che siano già destinatari di atti di contestazione disciplinari per i quali la competenza all'accettazione delle dimissioni spetta al Presidente Nazionale, cui deve inoltrare la pratica con il proprio parere;

i) curare il rapporto associativo degli arbitri residenti nel territorio di propria giurisdizione;

j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale;

k) curare avvalendosi di eventuali collaboratori, la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite le riunioni tecniche obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici e organizzare le riunioni associative ed i corsi per nuovi arbitri;

l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura Arbitrale competente tutte le presunte infrazioni rilevate;

m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;

n) autorizzare la richiesta di trasferimento dell'associato ad altra Sezione ed accettare il trasferimento dell'associato alla sua Sezione, con immediata comunicazione scritta e motivata all'interessato richiedente, all'Organo Tecnico di appartenenza, al Presidente del Comitato Regionale o provinciale ed al Comitato Nazionale. E' fatto obbligo al Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'interessato;

o) esonerare all'occorrenza, valutate le specifiche esigenze sezionali, provvisoriamente gli arbitri di nuova nomina per la stagione sportiva in corso e definitivamente gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno di età dal versamento delle quote associative, sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale;

p) incassare le quote associative nonché sollecitare per iscritto gli associati morosi decorsi quindici giorni dalla scadenza del pagamento rimasto inevaso;

q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere sponsorizzazioni per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, contributi da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3.

r) impiegare gli osservatori arbitrali della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali, quali osservatori "Tutor" degli A.E. di nuova nomina e comunque con anzianità associativa non superiore a due stagioni sportive con funzioni di assistenza associativa in Sezione e tecnica alle loro prestazioni arbitrali. L'accompagnamento dei giovani arbitri alla direzione della gara è equiparata a tutti gli effetti per il "Tutor" alla visionatura dell'O.A., senza attribuzione di voto;

s) fissare, d'intesa con il Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione.

4. Nel caso di assenza o impedimento, anche per effetto di provvedimento disciplinare, il Presidente di Sezione, sempre che il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario, è sostituito, sino al momento della elezione del nuovo Presidente, dal Vice Presidente vicario.

5. Il nuovo Presidente Sezionale eletto in sostituzione di quello che ha cessato anticipatamente la sua funzione rimane in carica per il tempo residuo al raggiungimento del quadriennio olimpico.

6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita automaticamente nella qualifica di osservatore arbitrale, o, se osservatore arbitrale, resta congelato in tale funzione. Al termine del suo incarico viene immesso o nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva le funzioni compatibilmente con le esigenze dei rispettivi Organi Tecnici o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso il Comitato Regionale in tutti gli altri casi.

7. E', comunque, data facoltà al Presidente eletto nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo o Arbitro effettivo beach soccer, o Assistente Arbitrale, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale, di nominare altro associato della sua sezione con le funzioni di Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori arbitrali per la durata di una stagione sportiva.

In tal caso al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione.

Art. 24 Consiglio direttivo sezionale

1. Il Presidente di Sezione nomina, nei limiti derivanti dai componenti di diritto e di quelli massimi complessivi, i componenti del CDS specificandone le singole attribuzioni comprese quelle di segretario, cassiere e formatore degli associati sul Codice Etico e di Comportamento e, all'atto dell'insediamento dello stesso, provvede a designare il Vice Presidente; per le Sezioni con più di centoventi associati può designare due Vice Presidenti, ad uno dei quali assegna funzioni vicarie. Le attribuzioni e le deleghe non eliminano la responsabilità del Presidente di Sezione per tutta l'attività sezionale. Il CDS può essere integrato con i referenti di settore, senza diritto di voto.

2. Il Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) dura in carica una stagione sportiva e, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è composto dal seguente numero di consiglieri, ivi compresi quelli aventi l'attribuzione di Organo Tecnico Sezionale, se nominato, di Vice Presidente, di collaboratore per il Calcio a 5, di segretario e cassiere:

a) da due a otto consiglieri per le Sezioni fino a cento associati;

- da otto a dodici consiglieri per le Sezioni aventi da centouno a trecento associati;
- da tredici a venti consiglieri per le Sezioni aventi più di trecento associati;
- b) dai candidati a Presidente di Sezione i quali, pur non riuscendo eletti, abbiano riportato almeno il 25% dei voti validamente espressi; essi entrano a far parte di diritto del CDS per l'intero quadriennio olimpico, e la loro presenza non comporta la sottrazione di un eguale numero di consiglieri di nomina presidenziale ai sensi del precedente comma 2, ma costituisce valore aggiunto;
- 3. Qualora l'organico sezionale dovesse diminuire nel corso del quadriennio, la composizione del CDS rimarrà numericamente invariata; può variare, invece, in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso del quadriennio.
- 4. Il CDS è convocato, di norma, almeno ogni due mesi e le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di pertinenza della vita sezionale posti all'ordine del giorno dal Presidente di sezione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
- 5. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.
- 6. Il componente del CDS che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, anche non consecutive, nella stagione sportiva, è dichiarato decaduto dalla carica con determinazione del Presidente di Sezione.
- 7. La sostituzione di un componente il CDS a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina da parte del Presidente di Sezione.
- 8. Alle riunioni del CDS possono essere invitati altri associati ed i collaboratori in relazione al loro specifico incarico o competenza.
- 9. Ai componenti e agli eventuali collaboratori del CDS, è consentito svolgere l'attività tecnica nell'Organo di inquadramento.

Capo sesto: Gli Organi tecnici.

Art. 25 Organi tecnici in genere

1. Tutti gli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di OTS, durano in carica per una stagione sportiva ed eventuali componenti nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni il 30 giugno.
2. Gli Organi Tecnici provvedono:
 - a) ad impartire agli arbitri in ruolo le direttive specifiche per la loro attività all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale;
 - b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico, alle designazioni di competenza;
 - c) alle prove atletiche, richiedendo al Comitato Nazionale le autorizzazioni per i raduni e per l'espletamento dei controlli sanitari. Le convocazioni per l'effettuazione delle prove atletiche, le richieste di documentazioni sanitarie e di sottoposizione a visite sanitarie di controllo, le convocazioni per i raduni, i corsi di qualificazione e di aggiornamento possono essere svolte per iscritto o verbalmente. In caso di mancata presentazione, senza preventiva e documentata giustificazione, la seconda convocazione va obbligatoriamente indirizzata all'associato a mezzo lettera raccomandata a.r. alla residenza risultante dalla scheda anagrafica, conservando la prova della ricezione o con altro mezzo, anche telematico, con il quale si abbia la certezza della avvenuta consegna;
 - d) in attuazione delle norme per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri appartenenti al ruolo;
 - e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri appartenenti al ruolo in forma scritta almeno due volte nel corso della stagione sportiva sia nei confronti degli stessi che dei rispettivi Presidenti di Sezione, ad eccezione della CAN A e della CAN B che sono tenute alla sola informativa agli arbitri ed al Presidente dell'AIA, al quale possono rivolgersi i Presidenti di Sezione;
 - f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore e per l'eventuale promozione alla qualifica di internazionale.
3. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 41 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare.
4. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione.
5. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze le Norme di funzionamento approvate dal Comitato Nazionale.
6. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile.
7. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici, è fatto divieto di svolgere altra attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.

8. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN A, CAN B, CAN PRO, CAN D e CAI non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di quattro stagioni sportive, anche non consecutive.

I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN 5 e CAN BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive.

I Presidenti e Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive.

I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.

Art. 26 Organi tecnici nazionali

1. La Commissione Arbitri per il campionato di serie A (CAN A) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

2. La Commissione Arbitri per il campionato di serie B (CAN B) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

3. La Commissione Arbitri per i campionati di Prima e Seconda Divisione (CAN PRO) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Pro e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

4. La Commissione Arbitri per i campionati Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e scolastica (CAN-D) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dal Dipartimento dell'Interregionale e dalla Divisione Calcio Femminile della LND, nonché per quelle organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

5. La Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi (CAI), provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla LND alla stessa delegate.

6. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (CAN-5) provvede alle designazioni arbitrali per tutti i campionati organizzati dalla Divisione calcio a cinque della LND e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

7. La Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS) provvede alle designazioni arbitrali per tutti i campionati organizzati dal Dipartimento Beach Soccer della LND e per le gare eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

8. Gli Organi Tecnici Nazionali sono composti da un Responsabile nominato dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, nonché da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale che provvede alla loro nomina su proposta del Presidente dell'AIA sentito il Responsabile stesso.

Art. 27 – Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e di Organo Tecnico Provinciale (OTP) delle Province autonome di Trento e Bolzano sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato Provinciale Arbitri, che si avvale dell'operato dei Componenti del Comitato Regionale e Provinciale. Lo stesso provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate, rispettivamente, dal Comitato Regionale e dal Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano della FIGC - LND e SGS della propria area geografica di competenza e delle altre gare indicate dal Presidente dell'AIA e dal Presidente Federale.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:

a) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il calcio a undici a componenti dell'Organo Tecnico per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;

b) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il Calcio a Cinque ad un componente ovvero, in ragione di comprovate esigenze tecniche, a più componenti individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica nel ruolo, per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;

c) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'OTR e dell'OTP;

d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale e provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d);

e) propone al Comitato Nazionale la nomina dei componenti, dei referenti e dei collaboratori dell'OTR e dell'OTP nell'ambito dei limiti numerici fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. f);

3. Le funzioni di OTS sono svolte dal Presidente di Sezione e che si avvale di eventuali componenti dallo stesso nominati e scelti all'interno del Consiglio Direttivo Sezionale per la singola stagione sportiva. Il Presidente suddetto ha facoltà di delegare il ruolo di OTS ad altro associato della sua Sezione, scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale per la singola stagione sportiva; quest'ultimo può avvalersi di componenti sempre scelti all'interno del Consiglio direttivo Sezionale per la singola stagione sportiva.

E' data facoltà all'OTS di avvalersi di collaboratori.

L'Organo Tecnico Sezionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali o Locali della FIGC – LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più Sezioni nella medesima provincia ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dall'Organo tecnico regionale o provinciale.

4. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a 5, di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.

Capo settimo: Gli Organi di Disciplina.

Art. 28 Organi di disciplina in genere

1. Sono organi di disciplina dell'AIA:

- a) la Commissione Nazionale di Disciplina di I grado;
- b) le Commissioni Regionali di Disciplina di I grado;
- c) la Commissione di Disciplina di Appello;
- d) la Procura Arbitrale.

2. I componenti degli Organi di disciplina restano in carica per un quadriennio.

3. Per tutti i componenti degli Organi di disciplina, vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica. Dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.

4. Gli Organi di disciplina, in ogni stato e grado del procedimento disciplinare AIA, devono cooperare lealmente con gli Organi di giustizia federali.

Art. 29 Commissioni di Disciplina

1. Nell'ambito dei principi fissati dal precedente art. 3, le Commissioni di Disciplina sono competenti a giudicare le infrazioni commesse in violazione del presente regolamento e di ogni altra norma associativa dagli associati arbitri e dirigenti e, per questi ultimi, ad eccezione di quelli eletti dall'Assemblea Generale, dei componenti del Comitato dei Garanti e dei componenti degli Organi di Disciplina Nazionale che sono sottoposti al giudizio degli Organi federali.

2. Le Commissioni di Disciplina sono composte da un Presidente, da un Vice Presidente e da un numero di componenti, da un minimo di tre ad un massimo di quindici, fissato dal Comitato nazionale, tenuto conto delle effettive esigenze.

3. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti delle Commissioni di Disciplina Nazionali e delle Commissioni di Disciplina Regionali sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA e devono essere scelti tra gli arbitri benemeriti o osservatori arbitrali.

4. Le Commissioni di Disciplina giudicano con la partecipazione del Presidente e di almeno due componenti, convocati dal presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal componente con maggiore anzianità arbitrale o in caso di pari anzianità da quello di maggiore età.

5. Alle riunioni delle Commissioni di Disciplina partecipa un segretario nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, anche tra i componenti della Commissione.

6. Le decisioni delle Commissioni di disciplina hanno effetto solo in ambito AIA.

Art. 30 Commissioni di disciplina di primo grado nazionali e regionali

1. Le Commissioni di Disciplina di primo grado deliberano in ordine alle infrazioni commesse in violazione del presente regolamento e ad ogni altra norma associativa, ferma restando la giurisdizione federale ai sensi del precedente art. 3 e dalle corrispondenti norme dello Statuto federale.

2. La Commissione di Disciplina Nazionale è competente a giudicare in ordine:

- a) alle violazioni disciplinari commesse dai componenti degli organi di disciplina regionale;
- b) alle violazioni commesse da associati non sottoposti al giudizio degli Organi federali ed inquadrati quali arbitri effettivi, assistenti arbitrali, osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, quali dirigenti ed arbitri benemeriti, quali componenti del Settore Tecnico Arbitrale, del Servizio Ispettivo, della Commissione Esperti Legali, delle Commissioni di studio, dei Comitati Regionali, dei Consigli Direttivi Sezionali e dei Collegi dei Revisori Sezionali;
- c) alle violazioni commesse da associati sottoposti al giudizio delle Commissioni di Disciplina Regionali laddove le infrazioni ascritte risultino connesse, oggettivamente o soggettivamente, con quelle attribuite agli associati di cui alla lettera b) del presente articolo;
- d) alle violazioni commesse da associati sottoposti al giudizio delle Commissioni di Disciplina Regionale, qualora sussistano particolare ragioni di rilevanza, o particolari situazioni locali, che rendano necessario o opportuna la deroga alle comuni regole sull'attribuzione di competenza; in tale ipotesi, il provvedimento motivato del Presidente della Commissione di Disciplina Nazionale è comunicato al Presidente della Commissione di Disciplina Regionale originariamente competente, con facoltà, da parte di quest'ultimo, di proporre, nel termine perentorio di giorni dieci dal suo ricevimento, conflitto di competenza avanti la Commissione di Disciplina di Appello limitatamente alla verifica della sussistenza o meno dei predetti motivi di deroga alle comuni regole.

3. Le Commissioni di Disciplina Regionali sono competenti a giudicare delle infrazioni al presente regolamento e ad ogni altra norma associativa ascritte agli associati a disposizione degli Organi Tecnici periferici della propria regione, salvo

quanto disposto nei commi precedenti e ferma restando la giurisdizione federale ai sensi del precedente art. 3 e della corrispondente norma dello Statuto Federale.

4. I Presidenti delle Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali, su istanza motivata della Procura Arbitrale, possono disporre, prima dell'atto di deferimento, la sospensione cautelativa, per un periodo non superiore a due mesi, dell'associato nei cui confronti sono in corso indagini, laddove la violazione disciplinare per la quale si procede sia di tale gravità da recare pregiudizio al buon nome dell'Associazione ovvero renda necessaria, per concrete e specifiche ragioni, in via d'urgenza ed eccezionale, l'interruzione temporanea del rapporto associativo e dell'attività dell'associato.

5. A deferimento avvenuto il Presidente delle Commissioni di disciplina di primo grado, in considerazione della gravità delle violazioni disciplinari contestate e degli elementi di prova al momento acquisiti, può disporre con l'atto di contestazione la sospensione cautelativa dell'associato

deferito sino alla conclusione del giudizio di primo grado.

6. I provvedimenti di sospensione cautelativa non sono impugnabili e comportano gli effetti previsti dall'art. 53, commi 2 e 3.

Art. 31 Commissione di Disciplina di Appello.

1. La Commissione di Disciplina di Appello è competente a giudicare, in seconda ed ultima istanza, in ordine alle impugnazioni proposte dagli associati o dalla Procura arbitrale avverso le delibere assunte dalle Commissioni di Disciplina nazionale e regionali.

2. Essa è, altresì, competente in ordine:

a) ai ricorsi per revisione delle delibere definitive di ogni Commissione di Disciplina;

b) ai conflitti di competenza tra Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali e tra queste ultime, sollevati, prima della decisione del caso, d'ufficio o su istanza di parte, dalla Commissione presso cui pende il giudizio;

c) ai reclami e ricorsi previsti dal regolamento delle assemblee elettive dell'AIA;

d) ai reclami proposti dagli associati avverso irregolarità di convocazione e/o di svolgimento delle Assemblee Sezionali;

e) in unica istanza in ordine ai ricorsi avverso le declaratorie di decadenza del Presidente di Sezione, dei componenti eletti del Comitato Nazionale, dei Delegati degli Ufficiali di gara e dei componenti dei Collegi dei Revisori sezionali e di tutti gli associati con cariche di nomina.

Art. 32 Procura Arbitrale

1. La Procura Arbitrale è composta dal Procuratore, da due Vice Procuratori e dai Sostituti il cui numero è determinato dal Comitato Nazionale. Tutti i componenti della Procura sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA.

2. La Procura Arbitrale, organo inquirente e requirente, ha il compito di promuovere l'azione disciplinare d'ufficio o su segnalazione, di provvedere allo espletamento delle indagini sui fatti comunque configuranti violazione disciplinare commesse dagli associati e di procedere, quando ne sia il caso, al deferimento in via autonoma degli associati, che non rivestano la qualifica di Dirigenti arbitrali eletti dall'Assemblea Generale o di componenti degli Organi di disciplina nazionale, dinanzi alle Commissioni di disciplina competenti, indicando anche la sanzione.

La segnalazione alla Procura Arbitrale di presunte violazioni disciplinari può essere presentata dal Presidente dell'AIA, dai responsabili degli Organi tecnici, dai Presidenti dei Comitati Regionali e provinciali, dai Presidenti di Sezione, dai Presidenti delle Commissioni di disciplina e dal Presidente del Comitato dei garanti. Il singolo associato deve far pervenire la segnalazione al Presidente di Sezione, il quale è tenuto a trasmetterla alla Procura Arbitrale.

4. Al Procuratore Arbitrale, titolare dell'azione disciplinare, è attribuito il compito di assicurare il coordinamento dei Vice Procuratori e dei Sostituti, delegati alle indagini, al deferimento ed a rappresentare la Procura dinanzi alle Commissioni Regionali e Nazionali al fine di assicurare l'uniforme esercizio dell'attività inquirente e requirente su tutto il territorio nazionale. I sostituti procuratori delegati nell'ambito regionale si avvalgono delle sedi del Comitato Regionale e del Comitato provinciale ed all'occorrenza delle Sezioni.

5. Il Procuratore Arbitrale o un suo sostituto, partecipa obbligatoriamente alle riunioni tenute dalle Commissioni di disciplina alle quali lo stesso ufficio o il deferito abbiano chiesto l'audizione personale. Nel caso non vi siano richieste di audizione, la Procura arbitrale deve formulare, le proprie conclusioni presso la Commissione di Disciplina, salvo che non l'abbia già fatto con l'atto di deferimento.

6. La Procura Arbitrale può richiedere il provvedimento di sospensione cautelativa previsto dall'art. 30, comma 4 del presente Regolamento.

7. La Procura Arbitrale può impugnare, nei casi previsti, i provvedimenti delle Commissioni di disciplina ovvero quelli emessi dai Presidenti delle stesse in sede di giudizio semplificato.

8. La Procura Arbitrale si avvale della collaborazione di un segretario nominato dal Presidente dell'AIA su proposta del Procuratore Arbitrale.

9. Se nel corso delle indagini o di un procedimento in ambito AIA emergano presunte violazioni il cui accertamento è di competenza degli organi di giustizia federale, la Procura Arbitrale trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. A seguito della trasmissione degli atti di cui sopra le indagini od il procedimento devono essere sospesi.

Capo ottavo: L'organo consultivo.

Art. 33 Commissione Esperti Legali

1. La Commissione Esperti Legali, composta unicamente da associati, è istituita presso la sede centrale, con un referente presso ogni Comitato Regionale con funzioni consultive e di studio al servizio degli Organi direttivi e dei singoli associati, per il tramite dei Presidenti Sezionali, per questioni che attengono al presente Regolamento, alle norme secondarie e comunque a quelle connesse all'attività arbitrale, con esclusione di quelle di rilevanza disciplinare.

2. La Commissione Esperti Legali esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza al Presidente dell'AIA, al Comitato Nazionale, ai Presidenti di Sezione e agli associati per il tramite del Presidente di sezione, segnala le disposizioni normative che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale.

3. Il suo Responsabile ed i componenti centrali e periferici sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, durano in carica per una stagione sportiva e quelli eventualmente nominati durante la stagione cessano automaticamente dalle funzioni il successivo 30 giugno.

4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.

La Commissione Esperti legali predispone per ogni Regione e Provincia autonoma un elenco degli associati iscritti agli Ordini degli Avvocati cui i singoli associati che ne facciano richiesta tramite il Presidente di Sezione possono rivolgersi per una consulenza tecnica gratuita in ordine a fatti riconducibili all'esercizio dell'attività arbitrale, non aventi rilievo disciplinare.

6. La Commissione Esperti Legali, con la collaborazione degli Organi di Giustizia, organizza e cura il servizio di massimario delle delibere disciplinari di ogni ordine e grado e dei pareri dei Comitati dei Garanti, promovendo iniziative per renderli noti a tutti gli Associati.

Capo nono: I Servizi Ispettivi e di controllo amministrativo e contabile.

Art. 34 Servizio Ispettivo Nazionale

1. Il Servizio Ispettivo Nazionale è l'Organo centrale di controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'AIA che deve svolgersi nel rispetto delle norme amministrative e dei regolamenti contabili della FIGC.

2. Esso vigila su tutte le entrate e le spese di tutti gli Organi Direttivi periferici dell'AIA, sui bilanci preventivi e consuntivi ed esprime gli eventuali pareri preventivi richiestigli dagli Organi assoggettati al suo controllo.

3. Il Servizio ispettivo verifica periodicamente, almeno una volta per stagione sportiva, la legittimità ed il merito dell'operato degli Organi direttivi centrali e dei Presidenti dei CRA. Verifica, inoltre, almeno una volta ogni biennio la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti di Sezione e del Collegio dei Revisori Sezionali, redigendo appositi verbali da inoltrare al Presidente dell'AIA ed in copia al responsabile dell'organo controllato. In caso di accertata irregolarità il Servizio Ispettivo indica nel medesimo verbale con quali modalità si deve porre rimedio e invia copia della sua relazione anche alla Procura Arbitrale Nazionale per l'eventuale accertamento di infrazioni sotto il profilo disciplinare.

4. Il Servizio Ispettivo, nel caso riscontri gravi irregolarità nella gestione contabile-amministrativa dell'organo controllato, tali da renderla inveritiera o comunque inattendibile, deve proporre nel suddetto verbale la motivata richiesta di decadenza dalla carica di Presidente Nazionale, o di Presidente Sezionale o di componente del Collegio dei Revisori Sezionali o di revoca del Presidente CRA e CPA.

5. Il responsabile del Servizio Ispettivo, del Vice Responsabile ed i suoi componenti sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, che provvede anche in ordine alla composizione numerica; restano in carica per una stagione sportiva e, quelli eventualmente nominati durante la stessa, cessano automaticamente dalla funzione il 30 giugno della stagione di riferimento.

6. Per tutti i componenti del Servizio Ispettivo vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica. Dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.

7. L'AIA, i suoi organi e qualsiasi sua struttura, sono soggetti a verifiche ispettive dei competenti organi della FIGC, in ordine alla gestione delle risorse federali.

Art. 35 Collegio dei Revisori Sezionali

1. Il Collegio dei Revisori Sezionali è composto da tre membri, di cui uno nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano all'interno degli associati della Sezione che abbia competenza specifica in materia contabile ed amministrativa e da due altri eletti nell'Assemblea Sezionale ordinaria e dura in carica per due stagioni sportive. I tre membri, alla prima riunione utile, eleggono a maggioranza il Presidente.

2. La surrogazione del membro nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano avviene con nuova nomina. La surrogazione dei due membri eletti dall'assemblea Sezionale avviene con il primo dei non eletti, prevalendo in caso di parità quello con maggior anzianità associativa o, in caso di pari anzianità, quello di maggior età anagrafica e così a seguire. Il Presidente di Sezione comunica per iscritto e senza indugio ai nuovi revisori la loro entrata in funzione.

Qualora, non sia possibile, nel corso del biennio di competenza, provvedere alla surroga dei componenti eletti a qualsiasi titolo receduti dall'incarico con quelli non eletti e sia venuto meno il numero di componenti previsto dal successivo sesto comma, il Presidente Sezionale, entro trenta giorni, dovrà convocare, con le modalità previste dai precedenti articoli 20 e 21, la Assemblea Sezionale suppletiva per la elezione del componente o dei componenti del Collegio mancanti, che rimarranno in carica fino al compimento del biennio di competenza.

3. Nel caso il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, dichiarasse la decadenza dei componenti eletti del Collegio dei Revisori Sezionali, i componenti devono essere subito sostituiti con i primi dei non eletti. Nel caso di decadenza del componente nominato, il Presidente del CRA e del CPA dovrà provvedere a sostituirlo. Gli stessi resteranno in carica sino alla scadenza del biennio in corso

4. Il Collegio dei Revisori Sezionali esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sugli impieghi della Sezione, la verifica della conformità tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, del versamento delle quote associative e dell'effettuazione dei rimborsi spese arbitrali e svolge le funzioni di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto nelle assemblee sezionali.

5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno trimestralmente ed espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale nell'apposito registro che consegna in copia al Presidente Sezionale ed inoltra in copia al Servizio Ispettivo. Qualora rilevi irregolarità amministrative e contabili indica al Presidente Sezionale con quali modalità deve porvi rimedio.

6. Il Collegio dei Revisori Sezionali redige una relazione sull'andamento amministrativo e contabile del biennio, non soggetta a votazione, che consegna al Presidente Sezionale dieci giorni prima dell'Assemblea Sezionale ordinaria e della quale il Presidente del Collegio darà lettura all'Assemblea Sezionale ordinaria dopo la presentazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa del Presidente Sezionale e prima della votazione.

7. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori Sezionali, sono assunte a maggioranza dei suoi componenti e di tutte le riunioni va redatto il verbale nell'apposito registro, ad opera del suo Presidente, che dovrà essere conservato in Sezione.

8. I componenti del Collegio sono autorizzati allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa.

Titolo Terzo – La rappresentanza AIA alle Assemblee Federali

Capo primo: i Delegati degli Ufficiali di Gara.

Art. 36 Delegati degli Ufficiali di gara

1. La rappresentanza dell'AIA alle Assemblee della FIGC per ogni quadriennio olimpico è riservata ai Delegati eletti dall'Assemblea Generale, nove con la qualifica di Delegati effettivi e nove con quella di supplenti, con criteri che garantiscano la presenza paritaria di associati appartenenti alle tre macroregioni di cui al Regolamento Elettivo.

2. Detta carica, oltre che incompatibile con altre cariche federali, è anche incompatibile con le altre cariche elettive centrali dell'AIA, con i ruoli di Responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali e con quelli di Presidente e componente dei Comitati Regionali.

3. Il Delegato effettivo che per impedimento obiettivo e documentabile non possa partecipare all'Assemblea Federale è tenuto a segnalarlo con un preavviso di almeno cinque giorni alla Segreteria AIA, al fine di consentire al Presidente Nazionale di avvertire il Delegato supplente della sua stessa macroregione per la sostituzione.

4. L'omessa partecipazione a due Assemblee Federali anche non consecutive nel quadriennio, in assenza di preventiva giustificazione, comporta d'ufficio l'emissione del provvedimento di decadenza dal ruolo ad opera del Consiglio Federale su segnalazione del Presidente AIA che provvede alla sostituzione con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione.

In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di un Delegato effettivo, questi è sostituito con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione.

5. La carica di Delegato effettivo e supplente non è ostativa allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa.

6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive.

7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano alle riunioni del Comitato Nazionale composizione allargata con diritto di voto ed a quelle del Consiglio Centrale.

Titolo quarto – Lo strumento tecnico

Capo primo: Il Settore Tecnico Arbitrale.

Art. 37 Settore Tecnico Arbitrale

1. Il Settore Tecnico Arbitrale è diretto dal Responsabile nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA; per un quadriennio olimpico. Esso provvede, seguendo le indicazioni generali del Comitato Nazionale:

- a) al perfezionamento tecnico degli Arbitri, degli Assistenti Arbitrali e degli Osservatori Arbitrali;
- b) al perfezionamento della formazione di istruttori tecnici, dirigenti associativi e preparatori atletici;
- c) alla promozione della conoscenza delle regole del giuoco e della loro corretta applicazione nonché alla diffusione delle relative pubblicazioni;
- d) allo studio, preparazione, realizzazione del materiale didattico e storiografico dell'attività arbitrale;

- e) a coordinare la consulenza bio-medica, diagnostica e terapeutica in favore degli associati ed a vigilare il rispetto delle norme a tutela della salute degli arbitri;
 - f) a coordinare l'automazione, la sicurezza ed il controllo dei sistemi informatici dell'AIA;
 - g) a predisporre rilevazioni statistiche;
 - h) a coordinare le revisioni interne di gestione;
 - i) a promuovere le attività associative, di solidarietà, di sistemi di comunicazione e di marketing;
 - j) alla collaborazione e al coordinamento col Settore Tecnico e col Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
 - k) a convocare le riunioni, con cadenza di norma bimestrale, con i rappresentanti tecnici appositamente nominati dalle Leghe e dalle Componenti tecniche, al fine di esaminare congiuntamente le questioni riguardanti l'attività arbitrale eventualmente sollevate da società o da tesserati, per poi riferirne ai competenti organi direttivi e tecnici dell'AIA.
2. I Vice Responsabili, il Coordinatore, con funzioni di Segretario, ed i Componenti del Settore sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta Presidente dell'AIA e sentito il Responsabile, con criteri di equa rappresentanza territoriale e durano in carica per una stagione sportiva. Fanno parte di diritto del Settore i Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali ed il coordinatore dei Comitati Regionali. In caso di impedimento temporaneo del responsabile del Settore Arbitrale a qualsiasi causa dovuto, il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può attribuire ad uno dei vice responsabili le funzioni vicarie sino al termine dell'impedimento.
3. I componenti del Settore, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA sono tenuti a svolgere attività associativa e tecnica.

Titolo quinto- Gli Arbitri

Capo primo: Gli arbitri in genere.

Art. 38 Assunzione della qualifica

1. Gli arbitri sono tesserati della FIGC e associati dell'AIA. Agli stessi è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e delle regole disciplinari vigenti, e tali finalità vengono perseguite dagli ufficiali di gara, nelle diverse qualifiche loro attribuite dalle norme regolamentari, in osservanza dei principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

La qualifica di arbitro si assume con la nomina scritta del Presidente di Sezione, con le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Il Presidente di Sezione rilascia tale nomina dopo aver verificato il verbale della Commissione esaminatrice e aver acquisito il certificato di idoneità prescritto dalle vigenti leggi sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e la dichiarazione con la quale il candidato autorizza irrevocabilmente l'AIA al trattamento, per le sole finalità interne, di tutti i propri dati anche sensibili.

Il verbale di esame viene prontamente comunicato alla Segreteria dell'AIA per la verifica dello stesso e la relativa assegnazione del numero di codice meccanografico.

Il Presidente dell'AIA, con provvedimento motivato, non concede il tesseramento qualora, nell'ambito della predetta verifica, venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal successivo art. 43.

3. Per tutti gli arbitri, vige il divieto di cumulo, tra due cariche elettive. Vige altresì il divieto di cumulo, eccettuato per il Presidente dell'AIA e per i Delegati Sezionali, fra una carica elettiva e una di nomina e tra due di nomina, ad eccezione delle nomine nelle Commissioni di studio e di coordinatore o collaboratore degli organi centrali e periferici e di commissario straordinario. Il Presidente dell'AIA può attribuire nomine per particolari incarichi, anche in deroga a quanto sopra, agli associati che siano dotati di particolari abilitazioni professionali.

4. Tutte le prestazioni degli associati, tecniche, atletiche, mediche, amministrative, giuridiche, giornalistiche, informatiche e di qualsiasi altra natura ed in qualsiasi ambito, sono svolte per spirito volontaristico e gratuitamente, con il riconoscimento dei soli rimborsi spese e/o indennità stabiliti dalla FIGC e dall'AIA.

Art. 39 Diritti degli Arbitri

1. Gli arbitri hanno diritto sia individualmente sia come associati alla difesa della loro onorabilità e dignità e a veder tutelata la loro integrità fisica.

2. Gli arbitri, nell'esercizio della loro attività tecnica, hanno diritto ad essere indennizzati di ogni danno ingiusto patito alla persona e alle cose nei limiti della polizza assicurativa federale.

3. Gli arbitri hanno altresì diritto di conoscere periodicamente nel corso della stagione sportiva le risultanze delle loro prestazioni tecniche. Tale obbligo di informativa grava in capo ai responsabili degli Organi tecnici di appartenenza.

4. Gli arbitri hanno diritto di conoscere all'inizio di ogni stagione sportiva o nel corso della stessa, se intervenissero variazioni, o prima dell'inizio di tornei e competizioni particolari l'entità dei rimborsi spese loro spettanti per l'attività che svolgeranno, nonché di ottenere la liquidazione dei rimborsi nel più breve tempo possibile.

5. Gli arbitri hanno diritto ad una tessera federale che permetta loro l'accesso gratuito a tutte le manifestazioni calcistiche che si svolgono sotto l'egida della FIGC sul territorio nazionale.

6. Ogni associato individualmente può disporre della propria immagine di arbitro e sfruttarla ai fini commerciali stipulando contratti privatistici, previa autorizzazione scritta del Presidente dell'AIA che valuta la compatibilità tra le prestazioni richieste all'associato e l'esercizio indisturbato, imparziale e trasparente della funzione

arbitrale. Ciascun associato si obbliga a versare all'AIA un contributo straordinario pari al 10% dei compensi percepiti per attività promopubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri.

7. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione, hanno diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Legali per questioni civili e penali attinenti a fatti accaduti nell'ambito della loro prestazione sportiva e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico.

Art. 40 Doveri degli Arbitri

1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.

2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme della FIGC, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.

3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:

a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;

b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;

c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale;

d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC e associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta al Presidente dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedervi nei confronti di altri tesserati e direttamente dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati;

e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico;

f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari, nonché ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;

g) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, anche a mezzo modalità informatiche, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza e/o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;

h) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione;

i) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, effettuare prove tecnico-atletiche, sottoporsi a corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare preventivamente rispetto all'impegno per il quale si è convocati e comunque svolgere assidua e qualificata attività arbitrale;

j) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, diventando disciplinarmente rilevante la fattispecie di cinque assenze ingiustificate anche non consecutive nella medesima stagione sportiva;

l) a versare le quote associative di ogni anno solare entro il mese di marzo o in unica soluzione o semestralmente ed in tal caso la seconda rata deve essere versata entro il mese di settembre, dopo di che verrà considerato moroso;

m) ad astenersi dal comunicare ad altri associati tesserati (salvo al proprio Presidente di Sezione) ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici;

n) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;

o) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;

p) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;

q) a segnalare con immediatezza al Presidente Sezionale le sentenze dichiarative personali di fallimento, gli avvisi di garanzia ricevuti e le pendenze di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;

r) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 41;

s) a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie e con validità annuale per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o non agonistica, a seconda dell'inquadramento tecnico in caso di impiego tecnico di arbitri, assistenti ed osservatori inquadrati in Organi Tecnici Nazionali presso l'OTR, l'OTP e l'OTS l'associato deve consegnare loro copia di detto certificato;

t) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale.

4. Agli arbitri è fatto divieto:

a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, salva espressa deroga concessa dal Presidente di Sezione per soli scopi sociali;

b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, anche non affiliate alla FIGC, ad esclusione di eventuali deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe di competenza;

c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di; enti, società o ditte partecipate, amministrate o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali;

d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA. Gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono liberamente rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate, solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati;

e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore;

in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;

f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio;

g) di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale e associativo;

h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;

i) per gli arbitri, assistenti, osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali operanti presso le Leghe Professionistiche (CAN A, CAN B e CAN PRO) e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;

l) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali operanti presso la LND (CAN D, CAI, CAN 5 e CAN BS) e negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;

m) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano quelli d'uso per il valore massimo determinato dal Presidente dell'AIA, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;

n) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche;

o) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive. Una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA .

Art. 41 Congedi

1. L'associato che nel corso della stagione sportiva non possa svolgere l'attività tecnica per un obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale e/o familiare è obbligato a presentare, anche per via telematica, tempestiva, motivata e documentata istanza scritta di congedo all'organo tecnico ove risulta inquadrato.

2. L'Organo Tecnico è tenuto a valutare la correttezza e serietà dell'istanza e, qualora conceda il richiesto congedo, può farlo per un massimo di giorni centottanta nella stessa stagione sportiva anche non continuativi, dandone comunicazione per iscritto, ovvero, in alternativa, per via telematica, all'associato e per conoscenza al Presidente Sezionale, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.

3. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di giorni 180 o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di giorni 180 nella stessa stagione sportiva o che superi giorni 365 nell'ultimo biennio, l'organo tecnico competente invia la richiesta al Comitato Nazionale che, valutata la correttezza dell'istanza e la sua serietà, svolte le opportune indagini e acquisiti i pareri ritenuti opportuni, concede il richiesto congedo, comunicandolo per iscritto, ovvero, in alternativa, per via telematica, all'associato e per conoscenza all'Organo Tecnico ed al Presidente di Sezione, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.

4. Il congedo per maternità va richiesto all'organo tecnico di appartenenza dell'associata istante e da esso concesso per un periodo non superiore a due anni; in presenza di richieste di durata superiore, l'organo tecnico invia la richiesta al Comitato Nazionale che provvede con le modalità di cui al precedente comma.
5. Il provvedimento di congedo, se emesso, produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione scritta. L'associato, durante il congedo, è tenuto al versamento delle quote associative, al rispetto di tutti gli obblighi regolamentari dai quali non è stato temporaneamente esentato e conserva il diritto alla tessera federale.
6. L'Organo Tecnico di appartenenza, considerata la durata del congedo, al suo termine, può verificare l'idoneità fisica e il grado di preparazione atletica e tecnica dell'associato, prima di reimpiegarlo nell'attività.

Capo secondo: qualifiche arbitrali

Art. 42 Inquadramento

1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche:
 - a) arbitro effettivo;
 - b) arbitro effettivo Calcio a cinque;
 - c) arbitro effettivo beach soccer;
 - d) assistente arbitrale;
 - e) osservatore arbitrale;
 - f) arbitro benemerito;
 - g) dirigente benemerito,
 - h) arbitro fuori ruolo.
2. Gli arbitri, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall'organo Tecnico di appartenenza, devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale.
3. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e le norme di funzionamento degli stessi, con la precisazione che i limiti di età stabiliti si devono intendere al trenta giugno della stagione sportiva di riferimento.
Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'O.T.S..
4. Gli arbitri effettivi ed assistenti arbitrali avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali, che non abbiano già compiuto il quarantacinquesimo anno di età, possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, salvo espresse deroghe previste dalle Norme di funzionamento.
5. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme e procedure stabilite dai competenti Organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.

Art. 43 Arbitri Effettivi

1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano maturato il trentacinquesimo anno alla data di effettuazione degli esami (nel caso di minori di anni diciotto necessita la dichiarazione di assenso dei genitori esercenti la potestà);
 - b) abbiano conseguito il titolo di studio della scuola media inferiore obbligatoria o altro equipollente;
 - c) consegnino, all'atto della domanda di iscrizione al corso, il certificato di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica;
 - d) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera e disciplinari più gravi della sospensione per oltre un anno;
 - e) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato nell'ultimo decennio provvedimenti, di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive e di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;
 - f) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche.
2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite.
3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti ed orali su argomenti di carattere tecnico - regolamentare e dei test fisici attitudinali.
4. Le Commissioni d'esame sono composte:

- a) dal Presidente della Sezione sede degli esami o di chi fa le veci;
- b) da più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Comitato Regionale Arbitri o dal Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento.

Gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, con esclusione degli avvicendati dalla CAI, non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 44 Arbitro Effettivo di Calcio a cinque

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5.
2. Le gare di Calcio a cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività.

Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva.

In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP.

3. Gli arbitri effettivi di Calcio a cinque dimessi dall'Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati al primo anno, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale. A richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel calcio a cinque.

Art. 45 Arbitri Effettivi Beach Soccer

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Beach Soccer si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo della Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS).
2. Durante il periodo della stagione sportiva non interessata da attività della CAN BS, gli arbitri effettivi beach soccer sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici.
3. Gli arbitri effettivi di Beach soccer dimessi dalla CAN BS non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 46 Assistenti Arbitrali

1. La qualifica di assistente arbitrale si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli degli assistenti arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali.
2. Il ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione dell'OTR e dell'OTP è composto da arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali.

In tale ruolo possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano compiuto almeno venti anni e abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive Assistenti Arbitrali e gli Arbitri Effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali.

3. Gli assistenti arbitrali dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica, mentre tale facoltà è concessa, nel rispetto dei limiti di età previsti dalle Norme di Funzionamento, agli arbitri effettivi già dimessi dagli OOTNN ed inseriti nei ruoli degli arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'OTR o dell'OTP.

4. Gli assistenti arbitrali, quando non sono designati dal loro Organo Tecnico di appartenenza e previa autorizzazione del responsabile di quest'ultimo, possono essere impiegati quali arbitri dagli Organi Tecnici Sezionali con le modalità e nei limiti fissati dalle Norme di Funzionamento, qualora sussistano comprovate esigenze di organico.

Art. 47 Osservatori arbitrali

1. Al termine della stagione sportiva nella quale compiono il 45° anno di età gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi speciale di beach soccer e assistenti arbitrali cessano l'attività arbitrale corrispondente alla rispettiva qualifica e sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali.

2. Gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi di beach soccer e assistenti arbitrali che abbiano compiuto i 30 anni e abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività, possono altresì presentare domanda di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali. La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al competente Organo Tecnico ed inviata entro il 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

3. Entro la stagione immediatamente successiva a quella indicata nel primo comma ed entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione indicata nel secondo comma, gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi speciale di beach soccer e assistenti arbitrali devono sostenere un corso e superare una prova scritta ed orale di qualificazione, organizzati dal Comitato Regionale o Provinciale.

Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica.

Gli associati che non sostengano il corso e/o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.

4. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri ed Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta dal Presidente dell'AIA.

5. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.

La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 41 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e della prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso e/o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.

6. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, i componenti degli Organi Tecnici Nazionali, i componenti del Settore Tecnico Arbitrale, i componenti degli Organi disciplinari, i componenti del SIN, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe.

Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.

7. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. q), la funzione di arbitro associativo con mansioni di segreteria e supporto logistico ed organizzativo, sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.

9. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Lega Nazionale Dilettanti, sia per quanto attiene l'attività amatoriale e ricreativa, sia per quanto concerne le gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale, purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica sino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50esimo anno di età e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.

10. E' facoltà del Presidente Sezionale esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e che abbiano compiuto il 70° anno d'età.

11. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici.

12. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.

Art. 48 Arbitri Benemeriti

1. E' Arbitro Benemerito, come tale proclamato annualmente dal Presidente dell'AIA, l'associato che non sia incorso in sanzioni disciplinari sportive durante le ultime due stagioni sportive ovvero superiori a un anno nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, non abbia alcun procedimento disciplinare in corso e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) sia stato arbitro o assistente internazionale;
- b) sia stato a disposizione della CAN A o della ex CAN dirigendo almeno 20 gare di Serie A ed abbia superato la prova di qualificazione alla funzione d'Osservatore Arbitrale;
- c) abbia maturato i cinquanta anni d'anzianità arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale proclama altresì ogni biennio arbitri benemeriti gli associati che, in conformità a graduatoria nazionale, sino al numero massimo prefissato e con i criteri dallo stesso adottati, siano meritevoli tra coloro che possiedano tutti i seguenti requisiti:

- a) abbiano svolto attività tecnica ed abbiano superato le prove di qualificazione alla funzione d'Osservatore Arbitrale;
- b) abbiano assolto incarichi direttivi associativi, d'elezione o di nomina, anche in ambito sezionale;
- c) abbiano maturato i 20 anni d'anzianità arbitrale;
- d) non siano incorsi in sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive e non abbiano alcun procedimento disciplinare in corso;
- e) non siano incorsi in sanzioni disciplinari sportive superiori a un anno nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione.

3. Il Comitato Nazionale può altresì nominare Arbitri Benemeriti gli associati che, pur privi dei requisiti sopra indicati, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni.

4. Gli Arbitri Benemeriti sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica ed associativa con obbligo di aggiornamento annuale da parte dell'OT di appartenenza, nonché al pagamento delle quote ed alla frequenza alle riunioni tecniche sezionali.

5. E' facoltà del Presidente Sezionale esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali gli Arbitri Benemeriti che ne facciano domanda, perché impediti da comprovata inabilità o perché abbiano compiuto il 65° anno d'età o per altri particolari motivi.

6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive, deliberando:

- a) la revoca della benemerenzza per gli associati che non abbiano svolto qualificata attività tecnica ed associativa o che siano stati destinatari di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione di mesi dodici;
- b) il non rinnovo tessera per inidoneità tecnica ad assolvere compiti di Osservatore Arbitrale, desumibile anche dal mancato superamento o dalla mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento cui gli stessi sono tenuti a partecipare con le modalità indicate nel precedente art. 47.

7. Gli arbitri benemeriti svolgenti attività di osservatori arbitrali, a qualunque titolo avvicendati da un Organo Tecnico Nazionale, non possono essere riproposti per l'inquadramento nello stesso Organo Tecnico Nazionale od inferiore, mentre possono essere inquadrati in un OTN superiore qualora ricorrano i requisiti previsti dalle Norme di Funzionamento.

Art. 49 Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA

1. Il Presidente dell'A.I.A. propone al Presidente Federale gli associati in possesso dei requisiti per la nomina a Dirigenti Benemeriti F.I.G.C..

2. Possono essere proposti per tale nomina i Presidenti Nazionali dell'A.I.A. non più in carica, nonché gli associati che abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale nell'ambito associativo e/o federale e con almeno trentacinque anni d'anzianità arbitrale.

3. I Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA possono, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori, nonché presso le Leghe.

4. Il Presidente dell'A.I.A., a richiesta del Dirigente Benemerito F.I.G.C. associato A.I.A., potrà comunque esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica e/o associativa.

Art. 50 Dirigenti Benemeriti AIA

1. Il Presidente dell'AIA, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA gli associati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) siano stati Presidenti dell'AIA;
- b) abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale tecnica e/o associativa in ambito AIA ed abbiano maturato un'anzianità associativa superiore a trentacinque anni e siano Arbitri Benemeriti da almeno dodici stagioni sportive.

2. Il Presidente dell'AIA, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA non associati i quali abbiano contribuito a promuovere, affermare e valorizzare l'immagine dell'AIA durante la loro appartenenza alla Associazione e che successivamente alla loro uscita dalla stessa dovuta a dimissioni e non ad altre cause, abbiano continuato a manifestare pubblicamente il proprio attaccamento all'AIA e continuato a tutelare l'immagine di tale Associazione e quella degli Arbitri. Gli stessi non hanno diritto di voto e non possono concorrere ad alcuna carica elettiva.

3. Il Presidente dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito AIA, potrà esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica e/o associativa.

4. La nomina di Dirigente Benemerito AIA è soggetta a revoca qualora l'associato risulti destinatario di una sanzione disciplinare superiore a quella della sospensione per un anno.

5. I Dirigenti Benemeriti AIA possono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso le Leghe. Possono altresì, previa comunicazione da parte della FIGC Presidente dell'AIA, svolgere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori.

Art. 51 Arbitri fuori ruolo

1. Il Presidente dell'AIA autorizza gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, ovvero, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, incarichi presso Federazioni estere per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico, salvo revoca dell'autorizzazione da parte dello stesso Presidente dell'AIA

2. Dalla data dell'autorizzazione e per tutta la durata dell'incarico gli osservatori arbitrali e gli arbitri benemeriti cessano di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici già di appartenenza.

3. I dirigenti benemeriti che ricoprono incarichi federali e presso le Leghe ai sensi dei precedenti articoli 49 e 50 cessano, parimenti, di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici già di appartenenza.

4. Gli arbitri fuori ruolo, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività tecnica a disposizione di qualsiasi Organo Tecnico, non possono assumere incarichi di nomina e/o elettivi e sono esonerati dall'attività associativa, ad eccezione dell'obbligo di pagamento delle quote presso la Sezione di appartenenza.

5. Gli arbitri fuori ruolo sono obbligati, nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico, a partecipare al corso di aggiornamento previsto dall'art. 47, comma 5, per gli osservatori arbitrali. L'assenza non giustificata al corso e alla prova finale nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera. Sono dispensati dalla partecipazione al corso gli Arbitri ed Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta del Presidente dell'AIA.

6. I dirigenti benemeriti, arbitri benemeriti ed osservatori arbitrali che assumono incarichi presso l'UEFA, la FIFA, le Federazioni estere e le relative commissioni arbitrali su designazione e/o proposta del Presidente federale non hanno necessità di autorizzazione da parte del Presidente dell'AIA, fermo l'inquadramento quali arbitri fuori ruolo e la dispensa dal corso prevista nel precedente comma.

7. Non si considerano incarichi comportanti l'applicazione della presente norma la nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'AIA a cariche federali nonché la nomina di associati a componenti, quali rappresentanti dell'AIA, presso commissioni federali e/o paritetiche con le Leghe e con i Settori.

Capo terzo: La perdita della qualifica di Arbitro.

Art. 52 Perdita della qualifica

1. La qualifica di associato dell'AIA si perde:

- a) per dimissioni regolarmente rassegnate ed accettate;
- b) per non rinnovo tessera per inidoneità tecnica o associativa, deliberata con motivazione dal Comitato Nazionale e dallo stesso comunicati all'interessato, al Presidente di Sezione ed al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale;
- c) per sopravvenuta inidoneità fisica e/o psichica allo svolgimento dell'attività arbitrale, deliberata con motivazione dal Comitato Nazionale e dallo stesso comunicati all'interessato, al Presidente di Sezione ed al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale;
- d) in caso di preclusione ai sensi del codice di Giustizia Sportiva o per il ritiro della tessera a seguito di procedimento disciplinare della giustizia domestica.

2. Il provvedimento di non rinnovo tessera è adottato dal Comitato Nazionale, d'ufficio o su proposta del Presidente Sezionale e del Presidente del Comitato Regionale o Provinciale, nei soli casi espressamente previsti dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici e non può essere emesso per fattispecie aventi rilevanza disciplinare.

Titolo sesto - La giustizia domestica

Capo primo: Procedure e sanzioni.

Art. 53 Procedimento disciplinare

1. L'azione disciplinare compete alla Procura Arbitrale ed è esercitata con l'atto di deferimento. La medesima azione può essere esercitata per i fatti commessi in costanza di tesseramento anche se l'associato non è più tesserato al momento del deferimento (*art. 19 C.G.S.*).

2. La competenza funzionale è determinata al momento dell'infrazione

3. Nell'atto di deferimento la condotta contestata deve essere descritta in forma chiara e precisa con indicazione delle norme asseritamente violate e delle eventuali circostanze aggravanti.

4. Le norme di disciplina assicurano che l'associato deferito abbia la possibilità di essere ascoltato, di indicare mezzi di prova a discarico e di depositare memorie già nella fase delle indagini; possa acquisire copia di tutti gli atti, dopo il deferimento, e disporre di un tempo congruo per preparare la propria difesa; abbia la facoltà di essere sentito presso le Commissioni di Disciplina eventualmente con l'assistenza di un altro associato non rivestente cariche associative.

5. Ogni delibera delle Commissioni di Disciplina deve essere motivata.

6. Le deliberazioni delle Commissioni di primo grado sono immediatamente esecutive. I comunicati ufficiali relativi alle deliberazioni adottate dalle Commissioni di disciplina sono pubblici.

7. Le norme di disciplina regolano la sospensione cautelativa, il doppio grado del giudizio, il giudizio semplificato, l'istituto della revisione, le impugnative per le decadenze ed i giudizi sui reclami delle Assemblee sezionali e Generale.

Art. 54 Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili, secondo l'ordine di gravità, sono:

- a) il rimprovero;
- b) la censura;
- c) la sospensione sino ad un massimo di due anni;
- d) il ritiro della tessera.

2. La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica, associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta.

3. Durante il periodo della sospensione, l'arbitro è tenuto:

- a) a depositare la tessera federale presso la Sezione d'appartenenza;
- b) a versare le quote associative;
- c) a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie.

4. La sanzione è graduata in considerazione della gravità dell'infrazione e della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima.

5. Le infrazioni disciplinari al presente Regolamento ed alle norme secondarie sono soggette alla prescrizione quinquennale, interrotta dall'atto di deferimento

6. Le sanzioni disciplinari comminate dagli organi di giustizia domestica dell'AIA hanno effetto esclusivamente nell'ambito delle titolarità decisionali dell'AIA.

Norme transitorie e finali.

1. Il presente regolamento già in vigore limitatamente alle norme in tema di Assemblee sezionali elettive e di requisiti per la candidatura dei Presidenti sezionali (Artt. 13, 14, 20, 21 e 22), entra in vigore per tutta la parte restante dal giorno 5 luglio 2012.
2. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007-2008.
3. Il Comitato Regionale Arbitri del Trentino Alto Adige cesserà ogni attività alla scadenza del 30 giugno 2012.
4. I Comitati Arbitrali delle Province Autonome di Trento e Bolzano saranno operativi dal giorno 1 luglio 2012.
5. Per l'elezione del Presidente Nazionale per il quadriennio olimpico 2012/2016 resta applicabile il testo del previgente art. 7, comma 4: pertanto, in caso di impedimento giustificato dei Delegati sezionali eletti a partecipare alla Assemblea Generale Elettiva del Presidente Nazionale per il predetto quadriennio potrà parteciparvi il primo dei non eletti di ciascuna sezione.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme dello Statuto e dei regolamenti federali.
7. Il Comitato Nazionale, può autorizzare gli organi amministrativi e tecnici, sia centrali che periferici, all'invio della documentazione e alla tenuta del fascicolo personale con strumenti telematici.
8. Il Presidente dell'AIA, d'intesa con il Presidente federale, adotta le modifiche e le correzioni al presente Regolamento che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.